

N. 00501/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00766/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2011, proposto da:

Co.A.Rco.-Soc.Cons.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Carpanelli, Alessandro Cinti, con domicilio eletto presso Alessandro Cinti in Bologna, via D'Azeglio 19;

*contro*

Comune Di Monteveglio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Boschetti, con domicilio eletto presso Giuliano Boschetti in Bologna, via Belfiore 3;

*nei confronti di*

P.E.S.I.C. Di A.Sforza & C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Cordeschi, Natalia Monaco, con domicilio eletto presso Alessia Cordeschi in Bologna, via L.Cipriani 5;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Rce Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Natalia Monaco, Alessia Cordeschi, con domicilio eletto presso Alessia Cordeschi in Bologna, via

L.Cipriani 5;

*per l'annullamento*

- della determinazione n.152 in data 17 maggio 2011, assunta dal RUP in forza della quale è stato aggiudicato alla impresa P.E.S.I.S. di A.Sforza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Monteveglio e di P.E.S.I.C. Di A.Sforza & C. S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato l'esito della gara per l'aggiudicazione dell'appalto misto di lavori e servizi per la progettazione esecutiva e la realizzazione del primo stralcio funzionale della nuova scuola primaria del comune di Monteveglio e, inoltre, il bando ed il disciplinare di gara; la sostituzione di due membri delle commissione di gara; tutti i verbali delle operazioni di gara.

Il comune intimato si è costituito in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio la controinteressata, aggiudicataria, deducendo anch'essa l'infondatezza del ricorso.

È intervenuta volontariamente ai sensi dell'articolo 50 CPA la ditta RCE nella sua qualità di designata mandante dell'ATI con capogruppo designata la ditta PESIC, in adesione alla posizione di quest'ultima.

2. Il ricorso è infondato.

Risulta infondata la censura inerente alla proroga del termine per la

presentazione delle offerte, in quanto la mancata pubblicazione dello stesso sulla gazzetta ufficiale, ma solo sul sito Web del comune, non ha alterato la par conditio tra i concorrenti come è dimostrato dalla partecipazione della ricorrente alla gara.

In ogni caso non si vede quale interesse possa avere la ricorrente alla censura.

Non è fondata la censura inerente alla mancata proroga del termine per effettuare il sopralluogo posto che lo stesso è stato effettuato e che, in ogni caso, non si riesce ad intravedere a quale categoria di vizi possa essere ascritto tale comportamento tenuto conto del fatto che anche in questo caso la par conditio risulta tutelata.

Risulta altresì infondata la censura inerente alla modifica della formula di attribuzione del punteggio relativa ai due elementi tecnici posto che tale modifica è servita ad introdurre un correttivo necessario per far funzionare la formula anche nell'ipotesi che la sua applicazione alle offerte avessero prodotto un valore pari a 0.

In sede di applicazione della formula di attribuzione del punteggio per l'efficienza energetica, invero, la commissione ha introdotto un correttivo aritmetico uguale ad uno al fine di evitare che il verificarsi di un coefficiente uguale a zero potesse compromettere l'applicazione della formula.

Tale correttivo, puramente matematico non ha inciso sulla valutazione in senso proporzionale delle offerte e, quindi, deve essere considerato un accorgimento tecnico necessario per rendere operativa la formula senza alterarne la ratio e senza alterare la par conditio.

Tale correttivo è stato comunicato con un apposito chiarimento pubblicato sul sito Web del comune.

D'altra parte lo stesso bando di gara al punto n. 6 prevede che le procedure di aggiudicazione dell'appalto sarebbero state ulteriormente specificate nel

disciplinare di gara reperibile sul sito Internet del comune.

La pubblicazione del chiarimento ad integrazione del disciplinare di gara sul sito Web del comune, quindi, non comporta alcuna violazione del bando di gara e, comunque, non ha comportato alcun pregiudizio all'interesse della ricorrente.

Risulta infondata altresì la censura concernente la violazione del punto 4.6 del disciplinare di gara che disciplina i requisiti minimi delle varianti ammissibili, in quanto il giudizio della commissione in ordine all'apprezzamento delle modifiche proposte dai concorrenti è espressione di discrezionalità tecnica, non censurabile nell'ambito della giurisdizione di legittimità se non in ipotesi di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti che nel caso di specie non ricorrono.

D'altra parte la stessa ricorrente non formula precise osservazioni in ordine ai punteggi attribuiti, mentre le questioni inerenti all'ammissibilità delle migliorie introdotte dai vari concorrenti rientrano, come si è detto, nella discrezionalità della commissione.

Risultano infondati i motivi di ricorso con cui viene dedotta la violazione dell'articolo 84 del codice degli appalti, in quanto la sostituzione dei membri "tecnici" della commissione è avvenuta dopo la conclusione della fase valutativa delle offerte tecniche, sicché la commissione variata con i due nuovi membri non ha svolto compiti di natura valutativa, essendosi limitata a procedere all'apertura delle offerte economiche aggiudicando l'appalto secondo un calcolo matematico, tenuto conto dei punteggi già assegnati alle offerte tecniche.

Pertanto nel caso di specie la sostituzione dei due membri esterni non ha inciso sul principio di parità di condizione tra i concorrenti, né ha creato asimmetrie o disomogeneità nel giudizio, posto che la fase valutativa è stata interamente espletata dagli stessi componenti.

Nè appare codificato il principio di immutabilità assoluta della

commissione dovendosi ritenere che tale principio possa operare solo per la parte dell'attività della commissione che attiene a valutazioni tecnico-discrezionali che, a tutela della parità di trattamento, devono essere svolte con la medesima composizione.

In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento a titolo di spese di giudizio a favore del comune di Monteveglio della somma di € 3000 (tremila/00) oltre a CPA ed IVA ; a favore della controinteressata e dell'interveniente della somma di € 1500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno oltre a CPA ed IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)